

Art. 107. — TELEGRAMMI INDIRIZZATI A PERSONE AVENTI OMONIMI NELLA LOCALITÀ DI DESTINAZIONE, O DOMICILIATI PRESSO TERZE PERSONE.

1° Questi telegrammi si trattengono, dandone avviso all'ufficio di origine, affinchè il mittente completi, ove lo creda, con avviso di servizio tassato, l'indirizzo del telegramma, precisando il vero destinatario.

Il testo dell'avviso da darsi all'ufficio di origine deve essere compilato in conformità del seguente esempio:

234 otto Bianchi (numero del telegramma, data, nome del destinatario) giacente-Omonimi (per l'estero: *en souffrance-Homonymes*).

2° Se l'indirizzo viene completato dall'ufficio d'origine, si fanno le occorrenti aggiunte sulla linguetta del mod. 30 o sulla busta in cui fosse stato chiuso il telegramma, e prima di passarlo ai fattorini pel recapito vi si scrive in calce la causa per cui la consegna fu ritardata.

3° Pei telegrammi nel cui indirizzo il cognome del destinatario sia seguito, senza intercazione della particella: *Presso* o *Chez*, dal cognome vero o dall'indirizzo convenuto di una terza persona, l'ufficio, nel caso che non possa stabilire a chi sia veramente indirizzato il telegramma, si regola come è indicato al § 1°

Art. 108. — SPECIALI SERVIZI DI RECAPITO RICHIESTI DAI DESTINATARI.

1° Ogni destinatario può chiedere, per iscritto, che i telegrammi a lui diretti siano tratti fermi ufficio, ovvero siano recapitati ad un dato indirizzo, tanto proprio quanto di un suo delegato speciale. Può pure indicare due recapiti diversi (e non più di due) per la consegna, in ore differenti, dei telegrammi a lui diretti, precisando le ore nelle quali la consegna deve farsi a ciascuno dei recapiti indicati.

I suddetti servizi speciali sono soggetti al pagamento della tassa di repertorio di cui all'art. 114, a meno che il destinatario non paghi già la tassa stessa per la registrazione di un indirizzo convenuto od abbreviato.

Delle relative domande scritte fatte dagli interessati si deve prendere nota nell'apposito registro alfabetico dei destinatari che usufruiscono di indirizzi abbreviati o convenuti o di servizi speciali.

2° Ogni destinatario può ottenere che i suoi telegrammi siano deposti nella cassetta privata delle corrispondenze alla propria abitazione, od al proprio ufficio o negozio, purchè ne faccia richiesta scritta e dichiarare di riconoscere regolarmente a lui consegnato ogni telegramma che il fattorino assicuri di aver depositato nella cassetta. La richiesta può essere fatta a tempo indeterminato o per un periodo limitato di tempo.

I telegrammi si immettono in qualunque ora della giornata nelle cassette o buche dell'abitazione dei destinatari; in quelle di uffici o negozi soltanto quando questi sono chiusi.

Quando sulle buche o cassette private vi è l'indicazione *Telegrammi*, oppure *Lettere e telegrammi*, i fattorini possono immettervi i telegrammi anche se il destinatario non ha fatto la dichiarazione di cui al primo capoverso del presente paragrafo, dovendosi ritenere come tacita ed implicita la dichiarazione stessa.

3° Ogni destinatario ha anche la facoltà di chiedere, per iscritto, che non gli siano recapitati telegrammi durante la notte.

Art. 109. — VERIFICHE DELL'UFFICIO RELATIVE
AI TELEGRAMMI CONSEGNATI.

Al ritorno del fattorino, l'ufficio verifica se il recapito è stato eseguito regolarmente, confrontando l'ora di consegna del telegramma al fattorino con quella di consegna al destinatario, indicata sulla ricevuta mod. 24, che il fattorino deve restituire, ed esaminando la firma scritta sulla ricevute stessa.

L'ufficio deve altresì ritirare dal fattorino le tasse eventualmente riscosse (escluse quelle di espresso) e versarle nei modi di regola.

Art. 110. — MANCATA CONSEGNA DI TELEGRAMMI
INCOMBENZE DEI FATTORINI.

1° Se un telegramma non può essere consegnato perchè la porta non viene aperta e nella casa manca il portiere, o perchè il destinatario è assente, o non arrivato, o partito, e nessuno consente a ricevere il telegramma, o questo porta l'indicazione = *Mani proprie* =, il fattorino lascia un avviso mod. 75, mettendolo nella cassetta delle corrispondenze, se c'è, od introducendolo in casa del destinatario per qualche spiraglio.

Quando il telegramma è stato rifiutato dalle persone che avrebbero potuto ritirarlo in luogo del destinatario, il fattorino deve pregare qualcuna di esse di dichiarare, a tergo della ricevuta, l'assenza del destinatario.

2° Se il destinatario è sconosciuto o non abita più al dato indirizzo, il fattorino si fa fare analoga dichiarazione, a tergo della ricevuta, dal portiere o da altra persona, e non lascia alcun avviso.

Pei telegrammi portati a bordo di un bastimento, questa dichiarazione deve essere richiesta al comandante della nave o a chi per esso.

3° Se la persona cui il telegramma è consegnato si accorge, dopo averlo aperto, che non gli appartiene, il fattorino lo prega di richiuderlo e di dichiararvi a tergo di averlo aperto ed il motivo per cui lo respinge. In modo analogo si regola quando il telegramma viene rifiutato dal destinatario. Se l'interessato si rifiuta di fare tale dichiarazione, il fattorino fa cenno del rifiuto stesso sull'esterno del telegramma.

4° Al ritorno in ufficio il fattorino deve restituire il telegramma insieme con la ricevuta mod. 24, a tergo della quale avrà apposto sia la dichiarazione di non avvenuta consegna, sia quella di aver lasciato il mod. 75.

Se del caso, il fattorino restituisce anche la bolletta mod. 26 o 32, consegnatagli per la riscossione di qualche tassa o spesa.

Art. 111. — MANCATA CONSEGNA DEI TELEGRAMMI.
INCOMBENZE DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE.

1° Quando il telegramma non è stato consegnato, l'ufficio verifica se la mancata consegna sia dipesa da qualche errore od omissione e, se possibile, provvede per un nuovo recapito. Deve pure disporsi per un nuovo recapito, nei casi previsti dal § 1° dell'art. 110, quando si tratta di telegramma urgentissimo od urgente (privato o di Stato), nonchè per tutti indistintamente i telegrammi quando il fattorino, per qualsiasi motivo, non abbia potuto rilasciare il mod. 75.

2° Se la consegna del telegramma non si è potuta effettuare per essere il destinatario assente, o non arrivato, o partito, si manda per posta al suo domicilio, come lettera ordinaria in franchigia, un avviso mod. 60 e si passa il telegramma fra i giacenti a disposizione del destinatario medesimo.

3° Gli avvisi mod. 60 devono essere consegnati agli impiegati dell'ufficio postale, i quali devono firmare la ricevuta mod. 24 ed apporvi il timbro dell'ufficio. Possono essere immessi nelle cassette d'impostazione solo nelle ore in cui l'ufficio postale è chiuso.

In quest'ultimo caso si deve apporre a tergo della ricevuta, la dichiarazione: *Messo in posta il ore*

4° Quando un telegramma, pur con indirizzo chiaro e completo (1) non si è potuto recapitare perchè il destinatario è risultato sconosciuto al domicilio indicato, l'ufficio non spedisce il mod. 60 e si limita ad emettere l'avviso telegrafico per l'ufficio di origine, di cui al successivo § 5°, passando il telegramma fra i giacenti in attesa di eventuali rettifiche del nome o del domicilio del destinatario.

5° In tutti i casi di mancata consegna di un telegramma, compreso quello indicato all'art. 106, § 11°, s'informa l'ufficio di origine della causa della non effettuata consegna con un avviso telegrafico di servizio così concepito: *42 quindici Pellizzari via Nizza 125 (numero, data in tutte lettere e indirizzo del telegramma testualmente conformi alle indicazioni ricevute) rifiutato, destinatario sconosciuto, partito (con l'eventuale aggiunta rispedito posta a), morto, non giunto, indirizzo non più registrato (o indirizzo non registrato, ecc. [Per l'estero: 827 quinze Delorme via Piave 42 refusé, destinataire inconnu, parti (con l'eventuale aggiunta «réexpédié poste à», décidé, pas arrivé, adresse plus enregistrée (o adresse non enregistrée), ecc.]. Gli uffici devono però far uso delle abbreviazioni di servizio indicate, per i vari casi, nell'allegato L.*

L'indirizzo ripetuto nell'avviso di servizio comprende anche il nome del l'ufficio di destinazione se tale indicazione è ritenuta necessaria. Questo avviso è eventualmente completato con l'indicazione del motivo del rifiuto o delle spese il cui recupero debba essere tentato sul mittente. La data dev'essere completata col nome del mese in caso di dubbio.

6° Quando però il telegramma non sia stato consegnato perchè nessuno ha aperto la porta, o perchè il fattorino non ha trovato alcuno che consenta a ricevere il telegramma, l'avviso di servizio di cui al paragrafo precedente non viene emesso se non dopo trascorse 48 ore dal rilascio del mod. 75 senza che il destinatario si sia presentato a ritirare il telegramma.

7° Se si tratta di destinatario partito e al suo domicilio viene indicato con precisione un nuovo indirizzo, senza però dare ordine di ritrasmettere il telegramma per posta o per telegrafo, oltre al mod. 60 da mettersi in posta per il luogo di destinazione del telegramma, s'invia al nuovo indirizzo copia del telegramma stesso, a meno che l'ufficio abbia ricevuto ordine dal destinatario medesimo di tener fermo il telegramma o di ritrasmetterlo per telegrafo, ovvero che il telegramma sia gravato di una tassa o spesa a carico del destinatario.

(1) I telegrammi nel cui indirizzo manca il numero civico di abitazione vanno considerati e trattati come quelli aventi un indirizzo chiaro e completo.

Sulla copia del telegramma dovrà apporsi l'annotazione: *Copia del telegramma ricevuto a* (nome dell'ufficio) *il non potuto consegnare per* (causa della non avvenuta consegna). Per l'estero: *Copie du télégramme reçu à le non remis à cause*

La copia del telegramma si chiude in busta mod. 62, che si spedisce come lettera raccomandata in franchigia, ovvero come lettera ordinaria non affrancata, secondo le disposizioni dell'art. 160.

Se si tratta di telegramma con risposta pagata, alla copia si unisce il buono di risposta e l'annotazione si completa come segue: *Si unisce il buono di risposta n. del valore di lire* (Per l'estero: *Ci-inclus le bon de réponse nr. pour la valeur de frs.*).

Se trattasi di telegrammi indirizzati agli onorevoli Deputati e Senatori, in località ove risultino irreperibili o partiti senza aver lasciato al loro domicilio un nuovo indirizzo, dovrà essere spedita copia, come lettera raccomandata in franchigia, all'ufficio postale della Camera o del Senato.

Quando al destinatario viene spedita per posta copia del telegramma, nell'avviso di non avvenuta consegna se ne fa cenno con le parole: *Destinatario partito, telegramma rispedito per posta a* (Per l'estero: *Destinataire parti, télégramme réexpédié poste à*), usando le relative parole di codice di cui all'allegato L.

8° Pei telegrammi rifiutati, se il rifiuto ha avuto luogo perchè la persona cui il telegramma fu presentato ha riconosciuto non appartenergli, l'ufficio indica in calce al mod. 30 la causa del ritardo, se la consegna fu sensibilmente ritardata, e chiude il telegramma in busta mod. 62, sulla quale riporta l'indirizzo del telegramma stesso, che viene subito fatto consegnare al vero destinatario.

Se il rifiuto è avvenuto per volontà deliberata del destinatario, si avverte l'ufficio mittente con l'avviso di servizio prescritto al § 5°.

9° Per i telegrammi diretti fermo posta o fermo telegrafo, non ritirati dai destinatari allo scadere del periodo di giacenza, gli uffici si attengono alle disposizioni di cui all'art. 106, § 12, indicando nell'avviso di mancata consegna, qualora vi siano tasse o spese a carico del destinatario, la somma da recuperarsi sul mittente.

10° Se, dopo l'invio di un avviso di non avvenuta consegna il telegramma è reclamato dal destinatario, ovvero se l'ufficio di destinazione può consegnarlo, senza avere ricevuto dall'ufficio d'origine uno degli avvisi di servizio indicati all'art. 112 l'ufficio stesso trasmette a quello d'origine un secondo avviso di servizio, compilato nella forma seguente: 29 *undici* (numero, data in tutte lettere) *Mirane* (nome del destinatario) *reclamato o consegnato*. (Per l'estero: 29 *onze Mirane réclamé ou remis* (v. allegato L).

Questo secondo avviso non si emette quando la consegna è notificata a mezzo di avviso di ricevimento telegrafico.

11° Se, dopo aver ricevuto l'avviso di rettifica, l'ufficio di destinazione riesce a consegnare il telegramma, null'altro deve fare.

Se invece, nonostante la rettifica avuta, la consegna del telegramma non può aver luogo, l'ufficio di destinazione ne informa quello d'origine con un secondo avviso di servizio, avendo l'avvertenza di citare l'indirizzo rettificato del telegramma, e non quello primitivo.

12° Tutti i telegrammi non consegnati perchè il destinatario non è ancora giunto, o è partito, o è sconosciuto, o perchè sono rifiutati e quelli fermi telegrafo, o da trattarsi in ufficio a richiesta del destinatario, si registrano sul mod. 78 dei telegrammi giacenti in ufficio.

Questo registro si consulta a ogni richiesta di telegramma, prendendo nota nella colonna *Osservazioni*, del giorno e dell'ora della consegna, quando questa ha luogo.

Ogni mattina si consulta il registro mod. 78 per dare all'ufficio mittente, gli avvisi prescritti dall'art. 106, §§ 3° e 4°, pei telegrammi diretti fermo posta o fermo telegrafo, gravati di tasse o spese a carico dei destinatari.

Al 5 di ogni mese si spediscono alla Direzione i telegrammi non consegnati, la cui data di arrivo è anteriore al 16 del penultimo mese trascorso, accompagnandoli con un estratto del registro mod. 78, fatto a mano, in conformità del campione n. 3.

Art. 112. — INCOMBENZE DEGLI UFFICI MITTENTI IN CASO DI TELEGRAMMI NON CONSEGNATI A DESTINAZIONE.

1° L'ufficio di origine che riceve un avviso di non consegna di telegramma verifica l'esattezza dell'indirizzo, e se questo è stato alterato, lo rettifica immediatamente con avviso di servizio della forma seguente: 15 *quattordici* (numero e data in tutte lettere del telegramma) *per Luigioni Corso Garibaldi 8* (indirizzo corretto del telegramma). Per l'estero: 15 *quatorze pour Luigioni Rue Rivoli 27*.

Se vi è stato errore di destinazione, l'ufficio, nell'avviso di servizio di cui sopra, ripete, oltre l'indirizzo, anche la destinazione, facendo seguire le parole: *Inoltrate destinazione*, oppure *annullate*, quando le circostanze consigliano l'ufficio mittente a trasmettere esso stesso il telegramma una seconda volta (per l'estero: *Faites suivre à destination*, ovvero *Annulez télégramme*).

2° Se l'ufficio d'origine è chiuso quando l'avviso di mancata consegna giunge all'ufficio di transito, questo controlla l'esattezza dell'indirizzo sul modello di transito del telegramma primitivo e, se constata un errore, trasmette esso stesso all'ufficio di destinazione la rettifica nella forma indicata al § 1° del presente articolo. Appena possibile poi ne informa l'ufficio di origine, al quale comunica il contenuto dell'avviso di servizio rettificativo.

3° Se invece l'indirizzo non è stato alterato, l'ufficio di origine manda al mittente un avviso mod. 60, compilato secondo risulta all'art. 307.

Se il mittente è domiciliato al di là della zona di recapito gratuito, il mod. 60 gli si recapita per espresso nel solo caso che l'ufficio sia sicuro della riscossione della tassa relativa.

Se il mittente è partito per altra località, l'avviso di servizio annunziante la non avvenuta consegna di un suo telegramma, gli è ritrasmesso telegraficamente solo quando il mittente stesso abbia dato ordine di ritrasmettergli per telegrafo i telegrammi in arrivo al suo indirizzo ed abbia garantito il pagamento delle tasse di ritrasmissione. In ogni altro caso la comunicazione è fatta per posta con mod. 60 inviato alla località ove si trova il mittente.

4° Il destinatario d'un avviso di mancata consegna può completare, rettificare o confermare l'indirizzo del telegramma primitivo soltanto mediante avviso di servizio tassato.

Se si tratta di destinazione errata, con l'avviso di servizio tassato può chiedere il proseguimento del telegramma per posta o per telegrafo alla vera destinazione.

Se è richiesto il proseguimento telegrafico, la tassa di ritrasmissione è messa a carico del destinatario e l'ufficio che ha ricevuto erroneamente il telegramma si regola secondo quanto è disposto all'art. 133.

5° Quando si tratta di telegramma internazionale, che il destinatario ha rifiutato per non pagare un complemento di tassa dovuto per abusive riunioni di parole, l'ufficio d'origine comunica l'avviso al mittente, e se questi paga il complemento di tassa, ne informa l'ufficio di destinazione con avviso di servizio gratuito, del seguente tenore: *A Wien Rome 18 1740* (data ed ora di accettazione) = *1672 dixhuit* (numero del telegramma e data in tutte lettere) *Filippini* (nome del destinatario) *complement perçu*.

6° L'avviso di consegna di cui al § 10° dell'articolo precedente è comunicato al mittente soltanto se egli era stato informato della mancata consegna.

7° L'ufficio di origine attacca a tergo dei telegrammi, cui si riferiscono, i modelli 30 degli avvisi di servizio ricevuti.

8° La mancata comunicazione dell'avviso di servizio di cui al § 3° non costituisce diritto al rimborso della tassa del telegramma non consegnato.

CAPITOLO 17°

Indirizzi convenuti ed abbreviati.

Art. 113. — DISPOSIZIONI GENERALI.

1° I destinatari che desiderano ritirare fermo telegrafo o farsi recapitare a domicilio i telegrammi a loro destinati con indirizzo sotto forma abbreviata o convenuta, devono far registrare in apposito repertorio, presso l'ufficio di destinazione, il loro vero cognome, nome ed indirizzo, e la corrispondente designazione abbreviata o convenuta.

2° Non occorre registrazione nei telegrammi nel cui indirizzo la parola convenuta od abbreviata con la quale è designato il destinatario è seguita dall'espressione *presso* o *chez*, od altra equivalente, e dall'indirizzo completo della persona presso la quale il telegramma dev'essere recapitato, ovvero quando i telegrammi devono essere inoltrati per posta alla definitiva destinazione.

Art. 114. — TASSA DI REPERTORIO — ESENZIONE DALLA TASSA E REGISTRAZIONE DEGLI INDIRIZZI CONVENUTI OD ABBREVIATI.

1° La tassa per la registrazione di un indirizzo abbreviato o convenuto risulta dalla *Tariffa telegrafica*.

Un destinatario che voglia far uso di più indirizzi abbreviati o convenuti, deve pagare tante volte la tassa quanti sono gli indirizzi.

Un destinatario che, dopo aver pagato la tassa di repertorio per un determinato indirizzo abbreviato o convenuto, chieda la sostituzione dell'indirizzo adottato con un altro ammissibile ai sensi dell'art. 115, è esente dal pagamento di una nuova tassa.

2° Sono registrati gratuitamente a repertorio gli indirizzi abbreviati o convenuti degli uffici governativi, della Banca d'Italia, nonché quelli delle Rappresentanze diplomatiche o consolari estere, quando ciò sia stato autorizzato dalla Direzione generale.

3° Il recapito dei telegrammi con indirizzo convenuto od abbreviato può essere fatto da qualunque ufficio della località autorizzato al servizio di recapito; però la registrazione degli indirizzi ed il pagamento della tassa devono essere fatti presso l'ufficio principale, intendendosi che dove coesistono uffici dell'Amministrazione postale-telegrafica e di ferrovia ovvero di Società e Compagnie concessionarie di servizi telegrafici, l'ufficio principale è sempre quello dell'Amministrazione postale-telegrafica.

L'ufficio tiene nota degli indirizzi convenuti ed abbreviati in un apposito registro di repertorio (mod. 29) sul quale, di fronte a ciascun indirizzo, dev'essere indicato il cognome, nome e domicilio del destinatario.

La tassa riscossa si registra sul mod. 26, rilasciandone ricevuta.

4° Le tasse pagate per l'iscrizione a repertorio d'indirizzi convenuti o abbreviati non sono rimborsabili, neppure parzialmente, quando l'utente cessa, per qualsiasi motivo, dal fare uso di detti indirizzi prima della scadenza del termine stabilito.

Se però l'uso dell'indirizzo cessa non per volontà dell'utente, ma in seguito a revoca fatta, per qualsiasi motivo, dall'Amministrazione, l'utente ha diritto al rimborso della quota di tassa relativa al periodo per il quale egli è stato privato della facoltà di servirsi dell'indirizzo abbreviato o convenuto.

Art. 115. — FORMAZIONE DEGLI INDIRIZZI ABBREVIATI E CONVENUTI. —
NORME PER LA LORO AMMISSIONE.

1° Sono indirizzi *convenuti* quelli formati in generale da una parola arbitraria, artificiale o reale, composta di 15 caratteri al massimo, seguita dal nome dell'ufficio di destinazione (esempi: Fiat Torino, Rinascenza Milano, Creditbank Roma).

Sono indirizzi *abbreviati* quelli costituiti dal solo cognome o ragione sociale, del destinatario, seguito dal nome dell'ufficio di destinazione, senza indicazione del domicilio (esempi: Corsetti Savona, Credito Fondiario Bologna).

2° Gli indirizzi convenuti od abbreviati devono essere scelti in modo da evitare qualsiasi dubbio od errore nella consegna dei telegrammi. Pertanto non possono essere registrati a repertorio:

a) i cognomi, nomi, soprannomi, ragioni sociali comuni a più persone o a più ditte finanziarie, commerciali o industriali nella zona di recapito servita da uno stesso ufficio;

b) i nomi di persone o ditte, che non abitano nella zona di recapito servita dall'ufficio presso il quale è richiesta la registrazione, salvo il caso che gli interessati siano collegati all'ufficio da una linea telegrafica privata o siano autorizzati al servizio di trasmissione fonica dei telegrammi;

c) le ragioni sociali o denominazioni di ditte finanziarie, commerciali o industriali che non hanno, nella zona di recapito dell'ufficio, nè sede principale, nè succursale, nè rappresentanti;

d) i gruppi composti di lettere e di cifre, o di sole cifre;

e) gli indirizzi convenuti od abbreviati che risultino identici o troppo simili ad altri già registrati.

3° Il titolare di un indirizzo abbreviato, quando nella località servita dallo stesso ufficio telegrafico si stabiliscano persone o ditte omonime allo indirizzo già registrato può continuare a far uso dell'indirizzo stesso soltanto previo esplicito consenso scritto, rilasciato da ciascuno degli omonimi e consegnato all'ufficio.

In caso diverso egli dovrà far giungere i propri telegrammi con indirizzo completo, ovvero far registrare un nuovo indirizzo che non presenti alcuna probabilità di essere confuso con quello di altre persone o ditte.

Art. 116. — TELEGRAMMI CON INDIRIZZO NON COMPLETO
NON SOGGETTI A REGISTRAZIONE.

1° Non sono soggetti a registrazione gli indirizzi *in chiaro* non completi, cioè mancanti dell'indicazione del domicilio del destinatario, ed anche quelli abbreviati (v. art. 115, § 1°):

a) di persone, o Ditte, o Società, od Enti *non aventi omonimi* e così conosciuti, che i telegrammi a loro diretti, pur non contenendo l'indirizzo completo, possono ugualmente essere consegnati senza bisogno di alcuna ricerca o domanda di informazioni;

b) di persone, o Ditte, o Società od Enti registrati nella Guida od Annuario della città, o nell'Elenco degli abbonati al telefono, e *non aventi omonimi*, in quanto che basta consultare le suddette pubblicazioni per avere le indicazioni necessarie ad effettuare il regolare recapito dei telegrammi a loro diretti.

2° La disposizione di cui al precedente paragrafo non è applicabile quando l'indirizzo è costituito da una parola convenuta, anche se questa faccia parte della ragione sociale della ditta, società od ente.

Art. 117. — CONSEGNA DEI TELEGRAMMI CON INDIRIZZO CONVENUTO
OD ABBREVIATO.

1° L'ufficio che riceve un telegramma con indirizzo convenuto od abbreviato, scrive sulla linguetta del mod. 30, di seguito al primo indirizzo, il vero nome e cognome del destinatario nonchè il suo domicilio, desumendoli dal registro di repertorio.

2° Se l'indirizzo abbreviato o convenuto non è registrato, ovvero non è più registrato, l'ufficio di arrivo trattiene il telegramma, avvertendone l'ufficio di partenza, con un avviso di servizio redatto in conformità dell'esempio seguente: 275 *quindici Perfil* (numero, data e indirizzo del telegramma) *indirizzo convenuto non registrato*, ovvero *non più registrato*. Per l'estero: 275 *quinze Perfil adresses convenues non enregistrées*, ovvero: *adresses convenues non plus enregistrées* (per le abbreviazioni v. allegato L).

Gli uffici sono tuttavia autorizzati, se l'indirizzo non è registrato, a consegnare, se possibile, il primo telegramma, notandovi però in calce che, se entro cinque giorni l'indirizzo convenuto od abbreviato non sarà stato regolarmente registrato, non verranno, oltre quel termine, recapitati i telegrammi in arrivo con tale indirizzo e di ciò saranno avvertiti i mittenti.

Se l'indirizzo è registrato e la registrazione non è stata rinnovata il giorno della scadenza, gli uffici telegrafici inviano agli interessati analogo avviso, con lettera raccomandata, da spedirsi il giorno successivo a quello in cui è scaduta la registrazione.

CAPITOLO 18°

**Telegrammi di rotta aerea e di sicurezza della vita umana
nella navigazione marittima ed aerea.**

Art. 118. — TELEGRAMMI CON QUALIFICA *SVH* (SICUREZZA VITA UMANA).

1° Tanto nel servizio interno, quanto in quello internazionale, sono ammessi telegrammi riguardanti la sicurezza della vita umana nella navigazione, sia marittima che aerea (per esempi v. nota (1) all'art. 59). Tali telegrammi devono portare nel preambolo l'indicazione *SVH* e godono della precedenza assoluta su qualsiasi altra categoria di telegrammi.

2° La tassa da riscuotersi per i telegrammi con qualifica *SVH* è quella dei telegrammi ordinari.

Art. 119. — TELEGRAMMI CON QUALIFICA *ROTTA AEREA*
NEL SOLO SERVIZIO INTERNO.

1° Nel solo servizio interno sono ammessi, con la qualifica « *Rotta aerea* » telegrammi relativi a speciali bisogni della navigazione aerea, come incidenti di volo, competizioni aeronautiche, indicazione sulla partenza, marcia ed arrivo degli aeromobili.

I telegrammi suddetti, come quelli *SVH* di cui all'art. 118, godono della precedenza assoluta su tutti gli altri telegrammi.

2° Ai telegrammi di *Rotta aerea* si applicano le tasse dei telegrammi urgenti.

3° Sono autorizzati ad emettere telegrammi di *Rotta aerea*:

- a) le stazioni aerologiche;
- b) le Società di navigazione aerea;
- c) il personale aeronautico, sia militare che civile, fornito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Ministero della Difesa (Aeronautica).

CAPITOLO 19°

Telegrammi urgenti e urgentissimi.

Art. 120. — TELEGRAMMI URGENTI.

1° Il mittente di un telegramma privato può ottenerne la precedenza di trasmissione per tutto il percorso e di recapito a destinazione, apponendo prima dell'indirizzo l'indicazione di servizio tassata = *Urgente* = (per l'estero: = *Urgent* =).

Per i telegrammi urgenti si deve riscuotere il doppio della tassa di un telegramma ordinario dello stesso numero di parole per la stessa destinazione e per lo stesso percorso, con il minimo di parole indicato nella *Tariffa*.

2° Gli uffici prendono le disposizioni necessarie per assicurare ai telegrammi urgenti la precedenza di trasmissione e di consegna cui hanno diritto, dando, per quest'ultima parte, le eventuali istruzioni al messo incaricato del recapito.

Negli uffici principali sui modelli 25 e 31 di tali telegrammi devono applicarsi speciali distintivi, nel modo indicato agli articoli 21 e 293.

Art. 121. — TELEGRAMMI URGENTISSIMI.

1° Nel solo servizio interno sono ammessi i telegrammi urgentissimi, che godono della precedenza su tutti i telegrammi privati in tutte le operazioni di accettazione, trasmissione e recapito, e sono contraddistinti dall'indicazione di servizio tassata = *UGS* = da apporsi prima dell'indirizzo.

2° Ai telegrammi urgentissimi si applica la tassa speciale indicata nella *Tariffa*.

3° Per detti telegrammi si fa uso di speciali mod. 25 *ter* e 30 *A*; negli uffici di transito si usano i comuni mod. 31 sui quali gli impiegati ricevanti devono scrivere a grandi caratteri, in alto a sinistra, l'indicazione di urgenza *UGS*.

4° Nelle grandi città i telegrammi urgentissimi possono essere accettati dagli uffici periferici, previa autorizzazione della Direzione, soltanto se questi sono collegati direttamente per filo a quello centrale o se hanno comunque modo di fargli pervenire i telegrammi in pochi minuti.

I telegrammi urgentissimi possono anche essere telefonati dai mittenti abbonati al servizio di trasmissione fonica.

5° I telegrammi urgentissimi devono essere recapitati da appositi fattorini, muniti delle speciali ricevute mod. 24 *bis*, ed ai quali, di regola, non deve essere affidato più di un telegramma della specie. Ai fattorini compete un compenso triplo di quello stabilito per il recapito degli altri telegrammi.

Se i destinatari lo gradiscono, i telegrammi urgentissimi possono essere loro telefonati gratuitamente dagli uffici di arrivo, i quali poi inoltrano i mod. 30 *A* — relativi per fattorino come *telegrammi ordinari*.

6° I telegrammi urgentissimi devono pervenire ai destinatari entro un'ora dall'accettazione, non contando in tale periodo quello di chiusura degli uffici di destinazione.

Per i telegrammi urgentissimi recapitati oltre il termine suddetto potrà, a richiesta dei mittenti, essere rimborsata la differenza di tassa fra quella pagata e quella di un telegramma urgente dello stesso numero di parole.

Gli uffici sono quindi tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare ai telegrammi di cui si tratta, lo speciale trattamento al quale hanno diritto.

CAPITOLO 20°

Telegrammi con risposta pagata.

Art. 122. — ACCETTAZIONE E TASSAZIONE DEI TELEGRAMMI
CON RISPOSTA PAGATA.

1° Il mittente di un telegramma può pagare la risposta che richiede al suo corrispondente, scrivendo, prima dell'indirizzo, l'indicazione di servizio tassata: = *RPx* = ove *x* rappresenta l'importo corrispondente al numero delle parole pel quale intende pagare la risposta.

L'importo deve essere espresso in lire per l'interno, nonchè per la Somalia italiana (via Roma radio), ed in franchi-oro negli altri casi. Se l'importo è costituito soltanto da un numero intero, si deve, al posto delle cifre decimali mancanti, indicare due zeri. Esempi: = *RP* 240,00 =; = *RP* 4,00 = (non = *RP* 240 = e = *RP* 4 =).

Quando l'importo della risposta, pagato dal mittente di un telegramma diretto all'estero, per un determinato numero di parole, comprende un numero di cifre decimali superiore a due, l'importo stesso deve essere arrotondato per eccesso ai centesimi e si deve riscuotere la soprattassa del cambio corrispondente alla cifra arrotondata. (Esempio: =RP 3,225 = deve essere arrotondato a = RP 3,23 =).

2° Nel solo servizio interno, il mittente ha facoltà di disporre che l'importo anticipato per la risposta sia utilizzato esclusivamente per l'emissione di un telegramma a lui diretto. In tal caso, la relativa indicazione di servizio tassata, anzichè =RPx=, dovrà essere quella =RPAIM x= (risposta pagata all'indirizzo mittente). Il mittente dovrà indicare nella firma anche il proprio indirizzo, da comprendersi fra le parole tassate.

3° Il servizio di *risposta pagata urgente* non è ammesso nè per l'interno nè per l'estero, e quindi mancano le relative indicazioni. Quando il mittente vuole una risposta urgente deve avvertire il destinatario nel testo del telegramma domanda, e pagare una tassa di risposta sufficiente per l'affrancamento di un telegramma urgente.

4° Per i telegrammi interni, l'importo della risposta pagata non può essere inferiore alla tassa minima stabilita per un telegramma a tariffa ordinaria.

Art. 123. — EMISSIONE DEI BUONI DI RISPOSTA PAGATA.

1° L'ufficio di arrivo spedisce al destinatario, unitamente al telegramma con =RP=, un buono di valore uguale all'importo indicato di seguito alla formula =RP= nel telegramma stesso.

Sui buoni di risposta pagata emessi per telegrammi provenienti dall'estero il valore deve essere espresso in franchi-oro.

2° Il buono si distacca da apposito libretto (modello 65) a madre e figlia, sulle quali si segnano tutte le indicazioni volute dal modello, cioè: importo del buono in tutte lettere (se vi sono centesimi, questi possono essere scritti in cifre) e numero, provenienza e data del telegramma-domanda. Per i telegrammi interni con indicazione =RPAIMx= (v. art. 122 § 2°), sul buono di risposta pagata staccato dall'ufficio di destinazione le indicazioni suddette dovranno essere completate con le parole sottolineate:

« Utilizzabile esclusivamente per la risposta all'indirizzo
(nome del mittente del telegramma domanda e indirizzo relativo) ».

Nei buoni di risposta relativi a telegrammi provenienti dall'estero, si aggiunge anche il nome della via di istradamento, eventualmente indicata nel preambolo del telegramma-domanda.

Tanto sulla matrice, quanto sulla figlia deve essere apposto il timbro a data.

Art. 124. — USO, VALIDITA' ED ACCETTAZIONE DE BUONI.

1° Salvo l'eccezione prevista negli art. 122 § 2° e 123 § 2°, per i buoni con indicazione =RPAIMx=, il buono può servire, nel limite del suo ammontare, per l'invio di un telegramma di qualsiasi categoria, con o senza servizi speciali, per qualunque destinazione, da qualunque ufficio dello Stato, tanto

governativo, quanto ferroviario, attivato al servizio pubblico, con le avvertenze che seguono:

a) i buoni emessi da uffici dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, da uffici delle Ferrovie dello Stato e da uffici di Ferrovia e Tramvia attivati al pubblico servizio, possono essere accettati indifferentemente da una qualunque delle tre categorie di uffici.

Non possono però essere utilizzati per spedire telegrammi da uffici telegrafici delle Società *Italcable*, nè da stazioni radiotelegrafiche mobili;

b) i buoni emessi da stazioni radiotelegrafiche mobili possono essere utilizzati solo per marconigrammi in partenza dalla stazione che ha emesso il buono;

c) i buoni emessi da uffici in Italia della *Italcable* possono essere utilizzati anche per telegrammi in partenza presentati ad uffici dell'amministrazione P. T., con le modalità indicate nella *Tariffa telegrafica*, anche per quanto riguarda il rimborso del relativo ammontare da parte della Società;

d) quando il buono è utilizzato per spedire un telegramma all'estero, il mittente è libero di indicare una via d'istadamento diversa da quella per la quale è pervenuto il telegramma-domanda.

2° Il buono può essere utilizzato per l'invio di un telegramma entro *tre mesi* a partire dal giorno successivo a quello della sua emissione.

3° Quando la tassa del telegramma per il quale si utilizza un buono supera il valore del buono stesso, l'eccedenza di tassa dev'essere pagata dal mittente che fa uso del buono.

Due o più buoni di risposta pagata possono essere accettati in pagamento di un solo telegramma, la cui tassa superi il valore del buono sul quale il telegramma medesimo è scritto. In tal caso il buono o i buoni in più devono essere firmati dal mittente, di traverso, in modo da renderli inservibili, e si attaccano al tergo del primo.

4° Se il valore del buono è inferiore all'importo minimo di tassa stabilito per i telegrammi internazionali e se l'importo del telegramma risposta non raggiunge detto minimo, il mittente della risposta deve pagare la differenza.

5° L'ufficio al quale viene presentato un telegramma scritto sopra un buono, verifica la validità del buono stesso, accertando che non presenti alterazioni nella data, nell'indicazione dell'ammontare, ecc., e che non siano trascorsi più di tre mesi dal giorno successivo a quello di emissione.

I buoni riconosciuti irregolari, perchè falsi o alterati, devono essere sequestrati e trasmessi alla Direzione con particolareggiato rapporto.

Art. 125. — RIMBORSO TOTALE O PARZIALE DEL VALORE
DI BUONI DI RISPOSTA.

1° *Nessun rimborso, totale o parziale, è accordato per i buoni di risposta pagata relativi a telegrammi interni non utilizzati per qualsiasi causa.*

2° L'importo di un buono di risposta pagata relativo ad un telegramma proveniente dall'estero e che sia stato rifiutato o non utilizzato per una causa qualsiasi e restituito all'Amministrazione dal destinatario, è rimborsato al mittente del telegramma se la richiesta è fatta dal mittente stesso, ovvero dal destinatario, entro i quattro mesi successivi alla data di emissione del buono.

3° Analogamente è rimborsato al mittente, che ne faccia richiesta entro il termine suindicato, l'importo di un buono di risposta pagata relativo ad un telegramma proveniente dall'estero non potuto consegnare al destinatario per l'impossibilità di trovare quest'ultimo.

4° Quando la tassa del telegramma-risposta è inferiore al valore del buono emesso per un telegramma dall'estero, e la differenza non è inferiore a 2 franchi-oro, la differenza stessa è rimborsata al mittente del telegramma primitivo se la richiesta è fatta dal mittente stesso, o dal destinatario, nel termine indicato al § 2°.

**Art. 126. — TRATTAMENTO DEI BUONI DI RISPOSTA PAGATA
NON UTILIZZATI.**

1° I buoni rifiutati o restituiti all'Amministrazione sono annullati mediante apposito timbro dall'ufficio di destinazione ed allegati alla relativa pratica di rimborso, ove questo sia ammesso ed abbia luogo.

2° I buoni allegati a telegrammi non potuti consegnare sono annullati dall'ufficio di destinazione soltanto quando è trascorso il periodo di giacenza previsto (art. 111 § 12) e sono rimessi alla Direzione, con i telegrammi relativi, alla scadenza prescritta.

Dell'annullamento dei buoni si prende nota nell'apposita colonna dell'estratto del mod. 78.

3° La conservazione dei buoni di risposta pagata annessi ai telegrammi giacenti deve essere disciplinata con norme interne di servizio che stabiliscano la responsabilità relativa, analogamente a quanto previsto nell'art. 323 § 8 per la custodia dei mod. LII.

CAPITOLO 21°

Telegrammi con collazionamento.

**Art. 127. — DEFINIZIONE - SOPRATASSA - MODALITA' DA SEGUIRE
PER IL COLLAZIONAMENTO.**

1° Il collazionamento ha lo scopo di aumentare le garanzie di esattezza della trasmissione. Esso consiste nella ripetizione integrale del telegramma (compreso il preambolo) e nel confronto di tale ripetizione col preambolo e con le altre parti del telegramma stesso.

2° Quando il mittente desidera che il suo telegramma sia collazionato, deve scrivere, prima dell'indirizzo, l'indicazione di servizio tassata = TC =.

3° La sopratassa per il collazionamento è uguale alla metà della tassa di un telegramma ordinario dello stesso numero di parole, per la medesima destinazione e via.

4° I telegrammi di Stato e quelli di servizio redatti in linguaggio segreto sono collazionati d'ufficio e gratuitamente.

5° Il collazionamento è dato dall'ufficio ricevente o da quello trasmittente, secondo quanto è indicato all'art. 72 §§ 3, 4° e 5°.

CAPITOLO 22°

Telegrammi con avviso di ricevimento.

Art. 128. — INCOMBENZE DELL'UFFICIO DI ORIGINE.

1° Il mittente può chiedere che gli siano notificate per telegrafo o per posta, subito dopo la consegna, la data e l'ora di recapito del suo telegramma al destinatario.

Pei telegrammi diretti fermo posta o da spedirsi per posta alla loro definitiva destinazione, e per quelli consegnati ad un intermediario, la notificazione indica la data e l'ora della consegna del telegramma al servizio postale o all'intermediario; per quelli semaforici e per i marconigrammi la notificazione è data dal semaforo o dalla stazione costiera, ed in essa viene indicata la data e l'ora della trasmissione del telegramma alla nave.

2° Il mittente, se intende avere l'avviso con un telegramma ordinario, deve scrivere, prima dell'indirizzo, l'indicazione di servizio tassata = PC =.

Se invece desidera ricevere l'avviso per posta, il mittente deve scrivere l'indicazione =PCP =.

3° Le tasse speciali da pagarsi dal mittente per l'avviso di ricevimento telegrafico e per l'avviso di ricevimento postale risultano dalla *Tariffa telegrafica*.

4° L'avviso di ricevimento, telegrafico o postale, viene dall'ufficio di origine comunicato al mittente del telegramma al quale l'avviso si riferisce, con modello 60 completato a norma dell'art. 307 § 2°, lettera b).

5° Quando l'ufficio di origine di un telegramma con avviso di ricevimento, non diretto fermo posta o fermo telegrafo, non ha ricevuto l'avviso di ricevimento entro un periodo di tempo che esso ritenga sufficiente, lo reclama all'ufficio di destinazione, per via telegrafica o postale, secondo che l'avviso stesso sia stato richiesto dal mittente per telegrafo (= PC =) o per posta (= PCP =).

Tale sollecitazione non ha luogo quando il telegramma sia stato oggetto di un avviso di mancata consegna.

Art. 129. — INCOMBENZE DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE.

1° Gli avvisi di ricevimento telegrafico sono trattati come telegrammi di servizio ordinari, qualunque sia la natura del telegramma cui si riferiscono.

2° L'ufficio al quale giunge un telegramma con avviso di ricevimento, compila subito l'avviso nella forma indicata qui sotto, aspettando di completarlo al ritorno del fattorino, se si tratta di telegramma da recapitare, o dopo averne eseguita la trasmissione o la segnalazione, se si tratta di marconigramma o di telegramma semaforico per una nave. Sulla ricevuta mod. 24 scrive: *Con avviso di ricevimento postale*, oppure *telegrafico*, ed avverte il fattorino che deve invitare il firmatario della ricevuta a indicarvi anche l'ora della consegna. Qualora ciò non possa essere ottenuto dal fattorino, questi ne fa dichiarazione a tergo della ricevuta e nell'avviso di ricevimento si indica, come ora di recapito al destinatario, quella segnalata dal fattorino.

3° L'avviso di ricevimento telegrafico è compilato su mod. 25 e prende in preambolo la qualifica CR.

Nel preambolo dell'avviso di ricevimento telegrafico relativo ad un telegramma proveniente dall'estero si riporta il nome della via di istradamento indicata nel telegramma stesso.

4° Gli avvisi di ricevimento telegrafici non debbono portare in preambolo nè il numero di accettazione, nè il numero delle parole, nè data ed ora di accettazione. Essi sono compilati e trasmessi sotto la forma seguente: *CR Torino Milano 459 ventidue Duval* (numero, data in tutte lettere del telegramma primitivo e nome del destinatario) *consegnato venticinque 1025* (data in tutte lettere, ore e minuti) (per l'estero: *CR Paris Milano 469 vintdeux Duval remis vingteinq 1025*).

5° Se un telegramma con avviso di ricevimento è consegnato alla posta o rimesso ad un intermediario qualsiasi, escluse le persone che si trovano al domicilio ordinario del destinatario, deve farsene cenno nell'avviso, come per es. *Consegnato posta, o albergo, o stazione... ecc.* (Per l'estero: *remis poste o Hôtel, o gare... ecc.*).

Se il telegramma è inoltrato alla sua destinazione definitiva per posta, o messo fermo posta, o trasmesso per telefono o per filo telegrafico privato, o consegnato ad un intermediario qualunque, la partecipazione suddetta riporta la data e l'ora di tale inoltrato, consegna o trasmissione.

Se trattasi di telegramma semaforico o di marconigramma, la stazione semaforica o terrestre, dopo averlo inoltrato, emette l'avviso di ricevimento indicando la data e l'ora di trasmissione alla nave (nel caso di telegramma semaforico) od alla stazione mobile (nel caso di marconigramma).

Esempio: *Trasmesso stazione mobile (o nave) venticinque 1025* [per l'estero: *Transmis station mobile (ou navire) vingteinq 1025*];

6° L'avviso di ricevimento postale, per il quale deve anche essere usato il mod. 25, contiene le stesse indicazioni dell'avviso di ricevimento telegrafico. Esso è trasmesso dall'ufficio di arrivo a quello di origine del telegramma in busta mod. 62, sull'esterno della quale si scrive: *Avviso di ricevimento* (per l'estero: *Accusé de réception*).

Il plico è spedito come raccomandata in franchigia per l'interno e per la Somalia italiana, e come raccomandata affrancata per l'estero. Gli uffici si rimborsano della spesa relativa nel conto spese d'ordine.

7° Gli avvisi di ricevimento s'inseriscono sul registro mod. 27 dei telegrammi ed avvisi di servizio in genere; di quelli da spedirsi per posta si fa un duplicato da unirsi alla contabilità.

8° Se un telegramma con avviso di ricevimento telegrafico o postale non è consegnato per una causa qualunque, se ne avverte l'ufficio di origine mediante il gratuito avviso telegrafico di non consegna previsto per tutti i telegrammi all'art. 111 e non viene quindi emesso l'avviso di ricevimento.

Se, in seguito, entro il periodo di conservazione del telegramma (42 giorni) esso viene consegnato, viene immediatamente emesso e trasmesso per telegrafo, o spedito per posta, a seconda dei casi, l'avviso di ricevimento.

9° Se entro il limite di tempo indicato al paragrafo precedente il telegramma non può essere consegnato, la tassa dell'avviso di ricevimento telegrafico viene rimborsata al mittente dietro sua domanda (art. 253).

La tassa dell'avviso di ricevimento postale non è mai rimborsata.

10° Quando si tratta dell'avviso di ricevimento telegrafico o postale relativo ad un telegramma fatto proseguire si applicano le disposizioni dell'articolo 134 §§ 2° e 4°.

CAPITOLO 23.

Telegrammi da far proseguire a richiesta del mittente.**Art. 130. — INDIRIZZO DEI TELEGRAMMI DA FAR PROSEGUIRE.**

1° Il mittente può chiedere, scrivendo prima dell'indirizzo l'indicazione di servizio tassata = FS =, che l'ufficio di arrivo faccia proseguire per telegrafo il suo telegramma, semprechè risulti dalla *Tariffa telegrafica* che il Paese di destinazione ammette tale servizio speciale.

Nel servizio interno il mittente può chiedere il *far proseguire pagato* (= FSP =) con le norme indicate all'art. 138.

2° Il mittente può indicare, oltre che il primo indirizzo, anche tutti gli altri ai quali il telegramma dev'essere successivamente inoltrato.

Esempio: = FS = - Sartorio presso Oggiani Torino.

Oppure: = FS = - Sartorio presso Oggiani Torino - Hotel Krone Lausanne - North British Hotel London.

3° Anche dopo la presentazione di un telegramma che non porta la indicazione = FS =, ovvero in seguito ad avviso di non consegna del telegramma, il mittente può chiedere con avviso di servizio tassato che l'indicazione = FS = sia inserita nel telegramma stesso dall'ufficio di arrivo, pagando anche la tassa della parola aggiunta. A partire da detto ufficio il telegramma viene trattato come i telegrammi = FS = ordinari.

Art. 131. — TASSA E DEPOSITO DI GARANZIA.

La tassa che l'ufficio di origine deve riscuotere per i telegrammi da far proseguire è semplicemente quella relativa al primo percorso, computando l'indirizzo completo nel numero delle parole tassabili. La tassa suppletiva è a carico del destinatario ed è calcolata tenendo conto del numero delle parole trasmesse in ciascuna ritrasmissione. Però il mittente deve essere avvertito che egli dovrà pagare le tasse di proseguimento eventualmente non riscosse a destinazione per una causa qualsiasi. A tal uopo l'ufficio deve chiedere al mittente un deposito di garanzia, secondo è indicato al § 2° dell'art. 16.

Gli impiegati che trascurano di richiedere il deposito di garanzia rispondono dell'eventuale mancata riscossione delle tasse di ritrasmissione.

Art. 132. — PROSEGUIMENTI SUCCESSIVI DEI TELEGRAMMI.

1° Quando il telegramma con l'indicazione = FS = porta un solo indirizzo l'ufficio di arrivo dà le opportune istruzioni al fattorino perchè, se non può effettuare la consegna, si faccia indicare, possibilmente per iscritto, il nuovo indirizzo al quale deve essere spedito il telegramma. In base a tale informazione l'ufficio fa proseguire il telegramma, modificando l'indirizzo secondo è indicando all'art. 133 e così si procede successivamente fino alla consegna del telegramma, o fino a quando non sia più fornito un altro indirizzo.

Se si tratta di un telegramma da rispedire all'estero e la categoria del medesimo non è ammessa col Paese al quale il telegramma viene fatto proseguire si applica la tariffa dei telegrammi ordinari.

2° Se l'indicazione di servizio tassata = F S = è seguita da diversi indirizzi successivi, il telegramma è trasmesso alla prima destinazione; se ivi non si è potuto consegnare, viene inoltrato alla seconda destinazione, alla terza, ecc. e così successivamente, occorrendo, fino all'ultima.

Art. 133. — MODIFICAZIONI DA APPORTARSI NEL PREAMBOLO E NELL'INDIRIZZO DEI TELEGRAMMI DA FAR PROSEGUIRE.

1° Il preambolo dei telegrammi che si fanno proseguire deve portare come provenienza il nome dell'ufficio d'origine, come data ed ora di accettazione quelle indicate dall'ufficio di origine medesimo, come destinazione la prima alla quale il telegramma deve essere trasmesso.

Nella trasmissione successiva ciascun ufficio indica come destinazione il nome dell'ufficio al quale il telegramma è diretto in proseguimento.

2° Quando il telegramma porta più indirizzi, ciascun ufficio cancella le indicazioni del domicilio relative alle località per le quali il telegramma è già transitato, mantenendo, di seguito all'indicazione = F S =, soltanto i nomi delle località stesse.

Per esempio, l'indirizzo di un telegramma da far proseguire, presentato all'ufficio di Roma con l'indirizzo redatto nel modo seguente: = F S = Sartorio presso Oggiani Torino = Hôtel Krone Lausanne = North British Hôtel London, sarebbe corretto dall'ufficio di Torino in = F S = De Torino = Sartorio Hôtel Krone-Lausanne = North British Hôtel London.

Ed a partire da Lausanne, luogo di seconda trasmissione, sarebbe redatto come segue: = F S = De Torino, Lausanne = Sartorio North British Hôtel London.

Quando un solo indirizzo è indicato dal mittente, l'ufficio sostituisce all'indirizzo primitivo quello che è stato indicato al fattorino al domicilio del destinatario.

Così, per esempio, in un telegramma presentato all'ufficio di Torino col l'indirizzo = F S = Liberti Albergo Risorgimento Bari, l'ufficio di Bari dovendo farlo proseguire all'Albergo Liguria a Roma, modificherebbe l'indirizzo come segue: = F S = da Bari = Liberti Albergo Liguria Roma.

Se il telegramma dovesse farsi proseguire successivamente da Roma allo Splendid Hôtel a Parigi, l'ufficio di Roma compilerebbe l'indirizzo sotto la forma: = F S = de Bari, Rome = Liberti Splendid Hôtel Paris.

3° L'ufficio, prima di far proseguire il telegramma, corregge in preambolo il numero delle parole in base alle modificazioni apportate nell'indirizzo. In preambolo, nella casella delle indicazioni eventuali, segna la tassa di proseguimento da riscuotersi sul destinatario (calcolata secondo è prescritto all'articolo 135), mediante la formula: *Riscuotere L.....* seguita dall'indicazione in cifre della somma in lire e centesimi: esempio: *Riscuotere lire 210,00.*

Se il telegramma è diretto all'estero, si adopera la formula: *Percevoir...* seguita dall'indicazione in cifre della somma espressa in franchi-oro; esempio: *Percevoir 3,70.*

Art. 134. — PROSEGUIMENTO DEI TELEGRAMMI CON RISPOSTA PAGATA
OD AVVISO DI RICEVIMENTO

1° Se un telegramma portante l'indicazione =RPx= dev'essere ritrasmesso dall'ufficio di destinazione, si mantiene nel telegramma l'indicazione stessa e si annulla il buono staccato, sul quale si scrive di traverso, in modo ben visibile, e possibilmente con apposito timbro, la parola *Annullato*. Il buono annullato deve essere incollato a tergo del telegramma da ritrasmettersi.

2° Se il telegramma con indicazione =RPx= è stato spedito da un ufficio interno e deve essere ritrasmesso ad un ufficio estero, l'importo x della risposta pagata deve essere trasformato in franchi-oro, tenendo conto del cambio. Il buono emesso è annullato e conservato come è detto al § 1°.

3° Se un ufficio italiano ritrasmette all'interno o all'estero un telegramma (interno o proveniente dall'estero), contenente una delle indicazioni =PC= o =PCP=, conserva nell'indirizzo l'indicazione stessa. L'avviso di ricevimento è emesso dall'ultimo ufficio di destinazione con la formula: =CR= = *Paris Londres = 542 vingtdeux Luval Roma réexpédié Londres remis vingt trois 0840.*

Art. 135. — IMPORTO DELLE TASSE DI PROSEGUIMENTO.

1° La tassa di proseguimento di un telegramma, a partire dal primo ufficio indicato nell'indirizzo, è uguale alla tassa di un telegramma dello stesso numero di parole (calcolato dopo aver apportato al telegramma le modificazioni indicate all'art. 133) e della stessa categoria in partenza dall'ufficio che lo fa proseguire per la nuova destinazione.

2° Se il telegramma ha già subito altri proseguimenti, ciascun ufficio cumula la tassa della propria trasmissione con quella (indicata in preambolo) rappresentante l'importo delle trasmissioni precedenti.

La tassa delle spedizioni che si fossero effettuate nell'interno, qualora il telegramma debba essere fatto proseguire all'estero, dev'essere trasformata in franchi-oro, tenendo conto del cambio. Analogamente, per i telegrammi dall'estero ritrasmessi ad uffici interni, l'importo della tassa da riscuotere, espresso in franchi-oro, dev'essere trasformato in lire, tenendo conto del cambio, e ad esso va successivamente aggiunto l'importo delle ritrasmissioni interne.

3° Se il telegramma, oltre l'indicazione =FS= porta l'indicazione di servizio tassata =TC=, la tassa applicabile al collazionamento si aggiunge, al momento di ciascuna ritrasmissione, a quella relativa al proseguimento.

Art. 136. — RISCOSSIONE DELLE TASSE DI PROSEGUIMENTO.

1° L'ufficio che deve consegnare un telegramma con tassa di proseguimento registra la tassa da riscuotere sul bollettario mod. 26, modificando opportunamente la dicitura della bolletta.

Se il telegramma proviene dall'estero, l'importo della tassa indicato nella formola = *Percevoir...* = dovrà essere trasformato in lire, tenendo conto del cambio e facendo ciò risultare chiaramente sulla bolletta mod. 26.

Così per esempio, per un telegramma da Parigi con l'indicazione = *Percevoir* 2.50 = con la soprata della cambio del 19900 % (cioè 1 franco-oro = 200 lire) dovrà essere indicata e riscossa la tassa di lire 500.

2° Se il destinatario rifiuta di pagare le spese di proseguimento, *il telegramma gli è ugualmente consegnato*; la ricevuta mod. 26 si riporta in ufficio, e si deve annullare, anche sulla relativa matrice, indicandone il motivo.

Con avviso di servizio si informa l'ufficio di origine di tale rifiuto di pagamento e si indica l'importo delle tasse da esigere sul mittente. Se l'ufficio di origine è italiano, prende caricamento delle somme eventualmente incassate sul bollettario mod. 26, senza fare alcun avviso all'ufficio di destinazione.

3° Se il telegramma dev'essere inviato per posta, non si registra la tassa sul mod. 26, ma si indica per lettera all'ufficio postale la tassa da riscuotere. Il telegramma si registra in apposito memoriale, e, se del caso, si osservano le disposizioni dell'art. 161.

4° Se il telegramma porta l'indirizzo *Fermo posta*, nella località di destinazione, provvista di ufficio telegrafico, il telegramma è trattenuto in ufficio e alla posta si consegna un avviso mod. 60, modificandone opportunamente la dicitura.

In questo caso la bolletta mod. 26 relativa alla tassa di proseguimento si stacca soltanto quando il destinatario si presenta a ritirare il telegramma e versa la tassa stessa.

Se il telegramma è ancora giacente dopo sei settimane dalla data di arrivo, si procede secondo quanto è stabilito all'art. 106, § 3°.

Art. 137. — TELEGRAMMI FATTI PROSEGUIRE NON CONSEGNATI.

1° Se un telegramma fatto proseguire non può essere consegnato e nessun nuovo indirizzo viene indicato, l'ultimo ufficio di destinazione conserva in deposito il telegramma per il periodo stabilito dall'art. 111 § 12 e spedisce subito all'ufficio di origine l'avviso telegrafico di mancata consegna di cui all'art. 106, §§ 3° e 4°. Tale avviso deve indicare l'importo delle spese di ritrasmissione non riscosse e dev'essere redatto come segue:

435 *ventinove Milano Giuliani* (numero, data in tutte lettere, nome dell'ufficio di origine primitivo e cognome del destinatario) *ritrasmesso a.....* (nuovo indirizzo) *sconosciuto o rifiutato, ecc.* (motivo della non avvenuta consegna) *esigere.....* (importo della tassa non riscossa in lire italiane). (Per l'estero: 435 *vingtneuf Berlin Volker réexpédié á.... inconnu, o refusé, etc. percevoir....* (somma in franchi-oro).

Detto avviso è trasmesso all'ufficio che ha fatto l'ultima ritrasmissione, affinché questo verifichi se il mancato recapito sia stato conseguenza di errore nel proprio servizio; nell'affermativa esegue le rettifiche del caso e ne informa l'ufficio che ha emesso l'avviso; diversamente fa proseguire l'avviso stesso all'ufficio dal quale ha ricevuto il telegramma primitivo, il quale ufficio a sua volta si regola analogamente, e così di seguito fino all'ufficio di origine, per la comunicazione al mittente e per la riscossione delle tasse.

2° Per la comunicazione al mittente dell'avviso annunziante la non avvenuta consegna del telegramma e per la riscossione delle tasse di proseguimento, l'ufficio d'origine si regola come è detto all'art. 151 per i telegrammi con espresso semplice non recapitati.

Art. 138. — TELEGRAMMI INTERNI CON TASSE DI PROSEGUIMENTO
A CARICO DEL MITTENTE.

1° Nei telegrammi da far proseguire unicamente nell'interno i mittenti possono esonerare i destinatari dal pagamento delle tasse delle ritrasmissioni, scrivendo prima dell'indirizzo l'indicazione di servizio tassata = FSP =, e depositando una somma da determinarsi dall'ufficio accettante.

2° Gli uffici che ritrasmettono tali telegrammi segnano l'ammontare delle tasse di ritrasmissione nella casella delle indicazioni eventuali del preambolo, mediante la formola: *Esigere mittente...*, seguita dall'indicazione in cifre della somma in lire e centesimi.

3° L'ufficio di definitiva destinazione avverte per posta l'ufficio di origine dell'importo delle tasse delle ritrasmissioni mediante un avviso compilato nel seguente modo: *N. 434 del 16/5* (numero e data del telegramma) *fatto proseguire a...* (destinazioni per le quali ha transitato il telegramma). *Tassa proseguimento lire...* (in lettere).

L'ufficio d'origine restituisce al mittente il deposito, diminuito dell'importo delle tasse di proseguimento e del diritto fisso indicato nella *Tariffa telegrafica*.

4° Pei telegrammi fatti proseguire indirizzati fermo posta o fermo telegrafo, l'avviso di cui al paragrafo precedente viene spedito il giorno stesso dell'arrivo del telegramma, anche quando questo non sia stato ritirato dal destinatario.

Per gli altri telegrammi non consegnati non viene emesso l'avviso di cui sopra, ma la liquidazione del deposito si effettua il terzo giorno dopo l'arrivo dell'avviso telegrafico annunziante la non avvenuta consegna.

Per la registrazione e spedizione dell'avviso di cui al § 3° valgono le norme date all'art. 129 per gli avvisi di ricevimento per posta.

CAPITOLO 24°

Telegrammi da ritrasmettere a richiesta del destinatario
o d'iniziativa d'ufficio.

Art. 139. — RICHIESTA DELLA RITRASMISSIONE E PERSONE AUTORIZZATE
A PRESENTARLA.

1° Chiunque, fornendo le necessarie spiegazioni, può chiedere che i telegrammi a lui diretti gli siano ritrasmessi per telegrafo dall'ufficio telegrafico di arrivo ad un altro indirizzo da lui indicato. La ritrasmissione può essere chiesta, in assenza del destinatario, da una delle terze persone alle quali è riconosciuto il diritto di ricevere i telegrammi per conto del destinatario (articolo 106, § 1°).

2° Le domande di ritrasmissione debbono essere presentate per iscritto. Se l'ufficio che deve eseguire la ritrasmissione non è quello a cui viene presentata la domanda, quest'ultimo avverte l'ufficio mediante un avviso di servizio tassato, telegrafico o postale, la cui tassa è carico del richiedente.

3° Se la domanda di ritrasmissione è fatta da un incaricato del destinatario quando il telegramma da ritrasmettersi sia stato a lui consegnato, egli può scrivere la domanda sia sul rovescio del mod. 30 chiuso sia a piè del telegramma, qualora egli abbia ritenuto opportuno aprirlo.